



## **Cause proposte dinanzi alla Corte di giustizia: nuove istruzioni pratiche alle parti**

La Corte di giustizia ha recentemente adottato una nuova versione delle Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte<sup>1</sup>.

Dando seguito alle recenti modifiche apportate al regolamento di procedura della Corte<sup>2</sup>, tale nuova versione mira segnatamente a sensibilizzare gli agenti e gli avvocati a talune evoluzioni recenti legate, tra l'altro, alla tutela dei dati personali e al trattamento delle impugnazioni.

### **La fase scritta del procedimento**

Salvo privare del suo effetto utile una misura di anonimizzazione già adottata, i rappresentanti delle parti sono quindi invitati a **rispettare pienamente, nelle loro memorie e osservazioni scritte, l'anonimato** concesso dal giudice del rinvio o dalla Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, o, quando si tratta di impugnazioni, dal Tribunale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda specificamente le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale, le nuove istruzioni pratiche alle parti richiamano, da un lato, il carattere specifico delle impugnazioni – che si limitano alle questioni di diritto e non dovrebbero, in linea di principio, menzionare elementi segreti o riservati – e, dall'altro, la necessità di allegare al ricorso **una domanda di previa ammissione dell'impugnazione** qualora quest'ultima rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 58 bis del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Infine, il testo sottolinea l'importanza dell'**osservanza delle prescrizioni formali relative agli atti processuali**, segnatamente quelle legate alla lunghezza delle memorie e delle osservazioni scritte, nonché l'utilità di una trasmissione sistematica di tali atti mediante l'applicazione e-Curia, che offre le migliori garanzie in termini di rapidità e sicurezza delle informazioni scambiate per questo tramite.

Al fine di facilitare il trattamento delle memorie e osservazioni depositate e, in particolare, la loro traduzione da parte della Corte, le parti sono comunque invitate, oltre a effettuare l'invio mediante e-Curia, che fa fede, a trasmettere una versione modificabile delle memorie o osservazioni mediante messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [editable-versions@curia.europa.eu](mailto:editable-versions@curia.europa.eu).

### **La fase orale del procedimento**

Per quanto riguarda la fase orale del procedimento, la Corte precisa **i criteri che presiedono all'organizzazione di un'udienza di discussione** e la finalità di quest'ultima.

Indicazioni concrete sono altresì fornite agli agenti e agli avvocati in merito alle disposizioni da adottare, prima dell'udienza, al fine di garantire lo svolgimento ottimale di quest'ultima,

<sup>1</sup> [GUUE 2020, L 42 I, pag. 1.](#)

<sup>2</sup> [GUUE 2020, L 316, pag. 103.](#)

segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria di una parte o di uno dei suoi rappresentanti. Ulteriori precisazioni sono, peraltro, fornite in merito alla lingua delle difese orali.

Infine, la Corte rammenta il contesto multilingue in cui essa opera e tutte le misure pratiche che gli agenti e gli avvocati possono adottare al fine di agevolare l'efficiente svolgimento dell'udienza di discussione e di garantire, in particolare, che tutti i partecipanti a tale udienza comprendano i loro interventi.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575*